

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n 45 del 18/11/2016

OGGETTO: Supporto tecnico alla struttura dell' ARO 2 per la predisposizione dei documenti di programmazione e di bilancio. Provvedimenti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 –.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- l'ARO 2 Barletta Andria Trani, per la sua natura di Ente locale, è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di bilancio e di contabilità pubblica e conseguentemente agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 267/2000 e dalla recente disciplina introdotta dal D.Lgs.118/2011;
- il Consiglio dell'Unione in data 11.7.2016 ha effettuato una ricognizione della attività svolta negli anni 2014 e 2015, approvando le relative risultanze contabili e finanziarie, da porsi quale riferimento per la predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio a decorrere dall'esercizio 2016;
- la Giunta dell'Unione in data 17 novembre 2016 con Delibera n. 11 ha rilevato la necessità di affiancare il personale dipendente dell'Ente con unità in possesso di adeguata specifica competenza nel settore di bilancio e della contabilità degli enti locali, alla luce della complessità della disciplina così come introdotta dalla riforma di cui al D.Lgs.118/2011 e della inesistenza tra il personale in organico di specifiche figure;
- la Giunta, con la citata deliberazione, ha stabilito quale indirizzo generale, e salvo le formalizzazioni di competenza del Dirigente dell'ARO, di incaricare due unità di personale del Comune di Andria a supporto della struttura dell'Unione, per il tempo limitato al 31.12.2016, al fine di sopperire alle esigenze inderogabili di servizio proprie del servizio finanziario;
- ha, peraltro, indicato le risorse a copertura della spesa conseguente all'incarico, come richiesto dal Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311, che dispone testualmente“... *le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*”;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano



UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

LETTI i pareri del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e n. 3674/2013 del 11/12/2013, secondo i quali:

- *"l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*,
- è pertanto applicabile la disciplina dettata per tali fattispecie, osservando che il citato art. 1 comma 557 della legge 311/2004 si *"atteggia come parte di una normativa speciale che introduce nel suo ristretto ambito di applicazione una deroga al principio espresso dall'art. 53 c.1 D.Lgs.165/2001"*,
- si evidenzia la esigenza di una preventiva regolamentazione attesa *"la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;
- la finalità perseguita dalla norma è di *"venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità di servizi"*;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;

LETTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

DATO ATTO che, anche secondo la magistratura contabile (v. tra le altre Deliberazione n. 17/2008, n. 955/2012 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto, deliberazione n. 23/2009 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia):

- la norma di cui all'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2005 è tuttora vigente e, quindi, è possibile per l'Unione di Comuni utilizzare personale di altre amministrazioni, avendo tale norma introdotto una speciale formula organizzativa, utile a fronteggiare peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
- l'utilizzo di personale di altre amministrazioni trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza, ma in ogni caso, attesa la permanenza del rapporto di impiego con l'ente originario, anche se il lavoratore rivolge parzialmente le sue prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, la possibilità di un utilizzo extra orario del dipendente risulta fortemente contenuta e vincolata dal rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; pertanto, quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario";
- non è ritenuta necessaria la stipula di un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

UNIONE DEI COMUNI

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

RICHIAMATO il vigente Statuto dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, che all'art. 13, rubricato “Personale”, stabilisce: “ *Il personale dell'unione è composto da:*

a) dipendenti dei Comuni partecipanti o del loro Consorzio o Organo di Governo dell'ATO, già impiegati nello svolgimento delle funzioni e servizi assegnati, e trasferiti all'Unione, nel rispetto della vigenza contrattuale;

b) dipendenti assunti direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti;

c) personale comunale distaccato, comandato o convenzionato.

VISTA la nota dell'Unione prot. n. 229 del 05.04.2016, rimasta priva di riscontro, con cui, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni relative al servizio finanziario, veniva richiesto ai Comuni facenti parte dell'Unione, di esprimere la disponibilità all'impiego parziale di loro personale;

VISTA, altresì, la nota prot. 731 del 14.10.2016, con cui il Dirigente Amministrativo dell'Unione ARO 2 ha sollecitato l'adozione di iniziative tese ad individuare personale comunale in possesso di adeguata specifica competenza da porre a supporto della struttura dell'Unione, al fine garantire la predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni pervenute da parte del Revisore dei Conti, in ordine alla inderogabile esigenza di dotare l'Ente dei documenti di programmazione e di bilancio;

VISTA la nota prot. 90942 del 20.10.2016, con la quale l'Amministrazione Comunale di Andria, ha autorizzato i dipendenti Vincenza FORNELLI, cat. D, posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, incaricata di P.O. per il Servizio Contabilità e Bilancio e Filippo CARACCILOLO, cat. C, posizione economica C4, con profilo professionale di Tecnico dei Servizi Amministrativi, incardinati presso il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente, a prestare la loro attività lavorativa presso l'Unione ARO 2 BT, fino al 31.12.2016, fuori dal normale orario di lavoro, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di durata massima dell'orario di lavoro settimanale, fissato in 48 ore dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e, dunque, per un massimo di 12 ore settimanali;

VISTA la Delibera di Giunta n.11 del 17/11/2016;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra ed in applicazione delle norme richiamate di avvalersi delle prestazioni lavorative in orario extra ordinario e nei limiti di 12 ore settimanali, per il periodo limitato al 31.12.2016, dei due dipendenti del Comune di Andria del Settore Finanziario, sopra citati, resisi disponibili e già autorizzati dal Comune di appartenenza, al fine di garantire adeguato supporto tecnico al servizio finanziario dell'Ente nella predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio;

RILEVATO CHE sulla base dei dati acquisiti presso l'ufficio personale del Comune di Andria, la spesa necessaria a retribuire le prestazioni di cui sopra possa essere determinata nella misura mensile seguente (12 ore settimanali aggiuntive al normale orario di lavoro, con attribuzione di 12/36mi dello stipendio tabellare e delle ulteriori retribuzioni di posizione e di risultato previste per

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

la Posizione Organizzativa):

- per il dipendente di cat. D1, Istruttore Direttivo Amministrativo: € 1.884,00, oltre oneri riflessi ed IRAP;
- per il dipendente di cat. C, Tecnico dei Servizi Amministrativi: € 1.583,28, oltre oneri riflessi ed IRAP;

Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni;

Visto il decreto del Presidente n. 5 del 20/10/2016 di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario;

. DETERMINA

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge 30/12/2004 n. 311, incaricare i dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Andria, Dott.ssa Vincenza FORNELLI, cat. D, posizione economica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, incaricata di P.O. per il Servizio Contabilità e Bilancio e Sig. Filippo CARACCIOLO, cat. C, posizione economica C4, con profilo professionale di Tecnico dei Servizi Amministrativi, incardinati presso il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente, a supporto della struttura dell'ARO 2 per il periodo limitato al 31.12.2016, salvo proroga e previo consenso delle parti.
- 2) Stabilire che le prestazioni lavorative dovranno essere svolte fuori dal normale orario di lavoro, per un massimo di 12 ore settimanali, in orari e giornate da concordare con l'ente di appartenenza, compatibilmente con le rispettive esigenze operative.
- 3) Prevedere per la retribuzione dovuta a fronte delle suddette prestazioni, giusta la quantificazione in premessa riportata, la somma complessiva di 7.000,00, da impegnare al bilancio 2016, con copertura garantita da corrispondente entrata derivante da introiti per obblighi contrattuali destinata a prestazioni di beni e servizi, giusta direttiva della Giunta.

Il Dirigente Amministrativo

dott.ssa Maria De Palma



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

In corrispondenza di entrata al Tit. 03.005 Rimborsi e altre entrate correnti-entrate da impresa per obblighi contrattuali:

Con imputazione al Cap.	1007
Del bilancio	2016
Impegno n.	149

Li 22.11.2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

ad interim

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Maria De Palma

